



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Dott. Ing. Roberto Sperlongano/Consigliere Ordine Ingegneri Caserta

SEMINARIO DI PREPARAZIONE ESAMI DI STATO 1^a SESSIONE 2022

TUE - Titoli Abilitativi in Edilizia: in vigore la nuova normativa

Testo Unico dell'Edilizia - Titoli Abilitativi in Edilizia e Semplificazioni

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia

**TESTO UNICO DELL'EDILIZIA DPR 380/2001 AGGIORNATO ALLA
LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020**

“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Interventi edilizi 2022 : Edilizia Libera, CILA, SCIA e Permesso di Costruire

Interventi Edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica e titoli edilizi (CIL, CILA, SCIA e PdC) previsti nel Testo Unico Dell'Edilizia

Le Regole edilizie, strutturali, catastali ed energetiche che è sempre importante conoscere e rispettare.

Di seguito viene riportato nel dettaglio il quadro normativo, le varie tipologie di intervento edilizio previsto e i titoli abilitativi eventualmente necessari.

INDICE ARGOMENTI

- **IL QUADRO NORMATIVO EDILIZIO**
- **GLI INTERVENTI EDILIZI**
- **I TITOLI EDILIZI**
- **IL PERMESSO DI COSTRUIRE**
- **LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' O SCIA**
- **LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA O CILA**
- **LA SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA**
- **L'ATTIVITA' LIBERA NELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL D.LGS. N. 222/16**
- **LA CILA NELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL D.LGS. N. 222/16**
- **LA SCIA NELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL D.LGS. N. 222/16**
- **IL PERMESSO DI COSTRUIRE NELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL DD.LGS. N. 222/16**
- **LA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO NELLA TABELLA "A" ALLEGATA AL D.LGS. 222/16**
- **LA CILA SUPERNONUS 110% D.L. 77/2021 EX ART. 119 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)**

Il Quadro Normativo Edilizio

Le norme che intervengono nel settore delle costruzioni sono classificate in 3 tipologie:

• **edilizie; strutturali; energetiche.**

di seguito ci occuperemo della parte edilizia che è formata essenzialmente da alcune normative "chiave":

- [Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#) "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967";
- [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- [Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", cosiddetto Testo Unico Edilizia (TUE);
- [Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126](#) "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- [Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#) "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- [Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31](#) "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- [Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018](#) "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".

Occorre conoscere inoltre i regolamenti edilizi e i piani regolatori generali del Comune.

Gli interventi edilizi art. 3 DPR 380/01

Questi sono dettagliatamente definiti all'interno del Testo Unico Edilizia ed, in particolare, all'art. 3 che prevede:

- **interventi di manutenzione ordinaria**, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **interventi di manutenzione straordinaria**, quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Sono interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **Interventi di Ristrutturazione Edilizia**, la cui definizione è stata recentemente modificata e ampliata dal **D.L. n. 76/2020** (Decreto Semplificazioni), convertito dalla **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, che sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Da luglio 2020 sono ricompresi tra questa categoria anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

- **interventi di nuova costruzione**, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti;
- **interventi di ristrutturazione urbanistica**, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

I titoli edilizi

Andiamo adesso ad esaminare quali tipologie di titolo edilizio (ovvero l'autorizzazione necessaria all'avvio di un intervento) prevede la normativa. Prima di farlo occorre dire che alcuni interventi rientrano nella casistica dell'**edilizia libera** ossia che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Questi sono indicati all'interno dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Oltre ai suddetti interventi di edilizia libera, tutti gli altri necessitano di un'apposita autorizzazione:

- la **comunicazione di inizio lavori asseverata** o **CILA** (art. 6-bis del TUE);
- il **permesso di costruire** o **PdC** (art. 10 del TUE);
- la **segnalazione certificata di inizio attività** o **SCIA** (art. 22 e 23 del TUE).

Il Permesso di Costruire

Sono subordinati a permesso di costruire:

- **gli interventi di nuova costruzione;**
- **gli interventi di ristrutturazione urbanistica;**
- **gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Il permesso di costruire:

- è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e non comporta limitazione dei diritti dei terzi;
- è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso;

- al suo interno indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
- è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico edilizia nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici;
- decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;
- per il rilascio è necessaria la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Può essere accordata una proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

- all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia, anziché quelli di nuova costruzione;
- alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga.

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:

- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;

- spazi di verde attrezzato;
- infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative;
- cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:

- asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese e altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- aree verdi di quartiere;
- centri sociali;
- attrezzature culturali e sanitarie (opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività o SCIA

La SCIA è disciplinata agli artt. 22 e 23 del TUE che prevedono:

- interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività;
- interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire.

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e/o i prospetti;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, diversi da quelli che richiedono il permesso di costruire.

Sono realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al Permesso di Costruire:

- **gli interventi di ristrutturazione;**
- **gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica** qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- **gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.**

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata o CILA

Nel caso l'intervento non sia riconducibile a nessuna delle previsioni previste per l'edilizia libera, il permesso di costruire e la SCIA, stiamo parlando di opere realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori **asseverata da un tecnico abilitato**, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, inoltre, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la CILA non sia stata presentata prima dell'inizio dei lavori NON si può parlare di abuso edilizio perché è sempre possibile presentare la cosiddetta **CILA tardiva** pagando una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

La Semplificazione Edilizia

Nel 2016 il Governo ha attuato una serie di semplificazioni volte a chiarire la tipologia di titolo edilizio necessario in funzione dell'intervento. In particolare sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

- il D.Lgs. n. 222/2016, all'interno del quale è riportata una tabella che effettua una ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi. Per le attività soggette a PdC, SCIA, CILA o edilizia libera vengono individuati i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati;
- il DM 2 marzo 2018 con il quale viene approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera (glossario edilizia libera). Il Glossario individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio). Il Glossario riporta:
 - il regime giuridico dell'attività edilizia libera;
 - l'elenco delle categorie di intervento che il TUE ascrive all'edilizia libera;
 - l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto;
 - l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

A titolo d'esempio, il Glossario riporta tra le opere di edilizia libera quelle:

- di manutenzione ordinaria;
- di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di pavimentazione di aree pertinenziali;
- di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- di installazione, riparazione e rimozione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- di installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, tra le quali:
 - gazebo;
 - servizi igienici mobili;
 - tensostrutture, pressostrutture e assimilabili;
 - elementi espositivi vari;
 - aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'oroografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.

Dalla Tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016 è possibile estrarre l'elenco degli interventi edilizi suddivisi per edilizia libera o titolo abilitativo.

L'attività libera nella Tabella “A” allegata al D. Lgs. n. 222/2016

- **Aree ludiche e elementi di arredo** - Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- **Barriere architettoniche** - Interventi per eliminare le barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio.
- **Manufatti leggeri in strutture ricettive** - Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.
- **Manutenzione ordinaria** - Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- **Movimenti terra** - Movimenti di terra strettamente necessari all'attività agricola e alle pratiche silvo-pastorali, compresi gli interventi sugli impianti idraulici agrari.
- **Opere temporanee** - Opere realizzate per soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere con il cessare della necessità, comunque entro 90 giorni.
- **Pannelli fotovoltaici** - Pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del ministro per i lavori pubblici 1444/1968.
- **Pavimentazione esterne** - Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni pertinenziali, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombali
- **Pompe di calore** - Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
- **Ricerca nel sottosuolo** - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato.
- **Serre mobili stagionali** - Serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, per lo svolgimento di attività agricole.

La CILA nella Tabella “A” allegata al D. Lgs. n. 222/2016

- **Barriere architettoniche** (interventi pesanti) - Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, con la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti e di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
- **Manutenzione straordinaria leggera** - Opere necessarie a rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva degli edifici e mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Vi rientrano anche il frazionamento e l’accorpamento delle unità, l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, se non riguardano le parti strutturali dell’edificio.
- **Movimenti terra** - Movimenti terra non inerenti all’attività agricola e alle pratiche agrosilvopastorali.
- **Pertinenze minori** – Realizzazione di pertinenze minori che gli strumenti urbanistici non qualificano, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, come interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
- **Restauro e risanamento conservativo leggero** - Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
- **Ricerca nel sottosuolo** - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di quelle per la ricerca di idrocarburi.
- **Serre mobili stagionali** - Serre mobili stagionali con struttura in muratura per lo svolgimento di attività agricole.
- **Interventi residuali** - Sono realizzabili mediante cila gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004.

La SCIA nella Tabella “A” allegata al D. Lgs. n. 222/2016

- **Manutenzione straordinaria pesante** - Interventi di manutenzione relativi a opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.
- **Restauro e risanamento conservativo pesante** - Interventi edilizi sulle parti strutturali dell'edificio rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Sono compresi il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- **Ristrutturazione leggera** - Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad edificio del tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono il ripristino o sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi o di impianti; la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, con le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ricostruzione di edifici, o loro parti, eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. la demolizione e ricostruzione con scia degli immobili vincolati ex dlgs 42/2004 è possibile se non cambia la sagoma dell'edificio. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio (se sottoposto a vincolo ex dlgs 42/2004) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
- **Varianti non essenziali** – Nelle varianti in corso d'opera a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Il Permesso di Costruire nella Tabella “A” allegata al D. Lgs. n. 222/2016

- **Ampliamento fuori sagoma** - Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'articolo 3, comma 1 del dpr 380/2001.
- **Cambio destinazione d'uso con rilevanza urbanistica** - Salva diversa previsione delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se effettuata senza l'esecuzione di opere, che comporti la sua classificazione ad una diversa categoria funzionale tra: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva-e-direzionale; commerciale; rurale.
- **Depositi e impianti all'aperto** - Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per l'attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori da cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato.
- **Infrastrutture e impianti** - Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato.
- **Manufatti leggeri per abitazioni, luoghi di lavoro e magazzini** - Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, casemobili, imbarcazioni, utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze temporanee.
- **Nuova costruzione** - Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.
- **Nuova costruzione (clausola residuale)** - Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) ed) dell'articolo 3 comma 1 del DPR 380/2001.
- **Pertinenze** - Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, oppure che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
- **Ristrutturazione pesante** - Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverse dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio o dei

prospetti, oppure, per gli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.

- **Ristrutturazione urbanistica** - Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- **Torri e tralicci** - Installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
- **Urbanizzazione** - Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune.
- **Varianti che toccano la sagoma** - Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma negli ambiti del centro storico individuati con delibera del consiglio comunale.
- **Varianti essenziali** - Varianti in corso d'opera e permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali.

La SCIA alternativa al permesso di costruire nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016

Nuova costruzione prevista da piano attuativo - Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale al momento della loro approvazione o di ricognizione di quelli vigenti.

Con la legge 11 settembre 2020 n. 120 è stato convertito con modifiche il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” noto come “**Decreto Semplificazioni**”.

La legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 14 settembre ed è **in vigore dal 15 settembre** e apporta importanti e numerose modifiche al **Testo Unico dell’Edilizia**.

Ad oggi, sono quindi a regime le modifiche che l’**art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”** del d.l. 76/2020 modificato con la legge di conversione 120/2020 apporta al d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 (Testo Unico Edilizia o TUE), **con l’obiettivo, declinato al comma 1, di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre gli oneri a carico di cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.**

Art. 10 : Semplificazione e altre misure in materia edilizia” del D.L. 16/7/2020 n. 76

Molte sono le modifiche che al Capo II, l’**art. 10 “Semplificazioni e altre misure in materia edilizia”** apporta al D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 “**Testo Unico dell’Edilizia**”.

Anche con questo ultimo decreto, l’obiettivo perseguito dal legislatore resta quello di semplificare e accelerare le procedure dell’edilizia, ridurre il peso burocratico a carico dei cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione (e dunque migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici).

Superbonus 110% con la CILA unica: procedure semplificate

E' stato di recente approvato il modello unico CILA Superbonus 110% che semplifica gli adempimenti grazie alle informazioni ridotte.

Il nuovo modello semplifica gli adempimenti grazie alle informazioni ridotte richieste per la sua compilazione. Infatti, nel modello unico, da utilizzare su tutto il territorio nazionale, devono essere indicati solo gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l'immobile. Per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967, è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l'attestazione di stato legittimo ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento da realizzare.

In tal modo viene data piena operatività alle novità introdotte dal D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni.

Superbonus 110% : le novità del decreto Semplificazioni

Il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, sia nel testo pre-conversione in legge che in quello successivo alla conversione, ha ridotto gli adempimenti da porre in essere ai fini del superbonus 110 %, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Lo snellimento ha riguardato anche le attestazioni/ **titoli abilitativi** necessari a dare il via ai lavori.

Entrando nello specifico, il decreto semplificazioni dispone che gli interventi ammessi al superbonus 110%, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono **manutenzione straordinaria** e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Da qui, nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello **stato legittimo**. Sempre ai fini soli fini del superbonus.

Per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- **mancata presentazione della CILA;**
- **interventi realizzati in difformità dalla CILA;**
- **assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;**
- **non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.**

Attenzione, ciò non significa che anche per gli edifici con **difformità urbanistiche** sarà possibile accedere al superbonus.

Infatti, resta impregiudicata : ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento; se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.

Ulteriori semplificazioni: lavori in edilizia libera e varianti in corso d'opera

In caso di opere già classificate come attività edilizia, nella CILA è richiesta la sola **descrizione dell'intervento**. Non è necessario presentare alcun elaborato progettuale. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il modello Unico CILA: in vigore dal 4 agosto 2021

In data 4 agosto 2021, la “Conferenza Unificata”, ha approvato il modello unico CILA superbonus. Il modello unico è stato predisposto dall’ANCI e Funzione pubblica, assieme ad Upi e Conferenza delle regioni. Il modello è valevole solo per i lavori ammessi al superbonus 110%.

Cosa cambia con il modello unico CILA?

In base a quanto riportato nel quaderno unico ANCI “IL SUPERBONUS EDILIZIO AL 110%: IL MODELLO CILA A SEGUITO DEL DL N. 77/2021 (C.D. SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE), l’impatto del modello unico CILA deve essere analizzato in relazione alle seguenti situazioni:

- Interventi di superbonus già in corso di esecuzione;
- Interventi di superbonus connessi ad altre opere.

L’analisi riguarda anche l’esecuzione di interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni diventi sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali.

Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA "Superbonus". In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l'istante può richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA "Superbonus".

Interventi di superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere ammesse al 110% e opere escluse:

- occorre comunque presentare sia la CILA "Superbonus",
- sia richiedere l'ulteriore titolo abilitativo richiesto dagli altri lavori non ammessi al superbonus, dunque la SCIA, il Permesso di Costruire ecc.

Si precisa che in caso di interventi strutturali, la denuncia dei lavori presentata o l'autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA "Superbonus".

Interventi di Superbonus connessi all'acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazione Comunali

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi

Modello CILA a seguito del D.L. 77/2021.

Come in parte anticipato sopra, gli **elaborati progettuali** da allegare alla CILA unica si sostanzia in una semplice **descrizione dei lavori** da eseguire.

Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione.

Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo unico.

A dir la verità, i campi di cui si compone la CILA unica sono numerosi e piuttosto articolati.

Ad ogni modo, il progettista/tecnico, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, deve asseverare che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Le ulteriori modifiche al Testo Unico Edilizia (Decreto Aiuti Luglio 2022)

L'articolo 14, comma 1-ter, lettere a) e b) del Decreto Aiuti estende la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

Con queste modifiche si interviene sugli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) in materia di definizione di ristrutturazione edilizia. Di seguito il dettaglio di queste modifiche

La lettera a) estende la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato D. Lgs. 42/2004.

L'art. 3, comma 1, lettera d), del TUE (recante la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia) definisce quali interventi di ristrutturazione edilizia (come tali realizzabili, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico dell'edilizia, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

La norma in esame aggiunge al novero degli interventi di ristrutturazione edilizia che richiedono il permesso di costruire, oltre, come detto, ai già previsti interventi su edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali (territori costieri, fiumi, montagne oltre i 1660 metri di altezza sul livello del mare, parchi e

riserve nazionali e regionali, territori coperti dalle foreste ecc.), anche gli interventi su edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del medesimo Codice.

Tale ultima disposizione prevede che sono sottoposti a tutela per il loro notevole interesse pubblico:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La lettera b), analogamente a quanto disposto dalla lettera a), inserisce il riferimento all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche nell'art. 10, comma 1, lettera c), del TUE. L'art. 10, comma 1, lettera c), del TUE (come da ultimo modificato dall'art. 28, comma 5-bis, lettera b), del D.L. n. 17/2022) dispone, nel testo vigente, che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Roberto Sperlongano